

# Rapporto di minoranza 1

numero

**7044 R2**

data

17 giugno 2015

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 4 febbraio 2015 concernente è la modifica della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990**

Con messaggio n. 7044 del 4 febbraio u.s. il Consiglio di Stato propone una modifica della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, dell'11 dicembre 1990, e più precisamente lo stralcio dell'attuale art. 22 cpv. 4.

### **I. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI**

Da un punto di vista democratico, la riapertura della caccia al cervo sul San Giorgio appare particolarmente delicata perché l'iniziativa legislativa generica del 2005, che la voleva abrogare (col suffragio di 15'435 firme valide), non è stata portata in votazione grazie al compromesso raggiunto in Commissione della legislazione prima e in Gran Consiglio poi.

L'iniziativa chiedeva:

#### **Art. 4 (Nuovo) - Pianificazione della caccia**

<sup>1</sup>*Il Consiglio di Stato pianifica la caccia con criteri scientifici, tenendo conto delle esigenze di protezione dell'ambiente, della natura in particolare, ed avendo riguardo al mantenimento di una fauna adeguata ai biotopi e strutturata in naturale equilibrio.*

<sup>2</sup>*Esso considera in particolare la diversa natura biologica e geomorfologica delle varie regioni, il loro grado di urbanizzazione, l'importanza dei siti di alto valore naturalistico, le esigenze dell'economia agricola e forestale, la biologia della fauna ed i censimenti periodici delle specie.*

<sup>3</sup>*La caccia è vietata nel distretto di Mendrisio, nel Circolo del Ceresio, sul Monte Caprino in territorio del comune di Lugano e in tutte le aree lacustri relative a queste zone, fino a 500 metri dalla riva.*

<sup>4</sup>*Sono riservati i disposti degli Art. 34 e 35 della presente legge, da applicare in special modo per evitare i danni provocati dai cinghiali.*

Il Parlamento aveva colto la sostanza dell'iniziativa inserendola nel capoverso 4 dell'art. 22 della Legge cantonale sulla caccia<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> <http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/460>.

Ora, dopo soli sette anni dall'entrata in vigore, il Consiglio di Stato propone di abrogarlo.

Se da allora le condizioni sono mutate e una discussione sulla prevenzione dei danni del cervo alle colture che porti a soluzioni concrete dev'esser fatta, ci vuole la massima prudenza e in particolare sarebbe auspicabile l'esaurimento di tutte le opzioni che consentono una prevenzione dei danni senza per questo dover modificare la legge.

Il presente messaggio segue però esattamente la via opposta.

Anzitutto manca un censimento affidabile, quale premessa essenziale per l'apertura della caccia<sup>2</sup>; in secondo luogo la soglia di sostenibilità agroforestale della popolazione di cervi, stimata specificamente per il comprensorio in esame a circa tre individui per chilometro quadrato<sup>3</sup> è poi ridotta senza nemmeno un tentativo di motivazione al valore di 2.5 individui (secondo dati in uso nel nord Italia)<sup>4</sup> varcando così un livello decisivo: nel comprensorio difatti la densità dei cervi secondo i censimenti attuali (peraltro insicuri) è proprio di tre per chilometro quadrato.

È quindi indispensabile da ora in avanti, proprio per ottemperare a una delle modifiche di legge<sup>5</sup> inserite a seguito dell'iniziativa, che si effettuino censimenti il più possibile scientifici e si motivi maggiormente la soglia di sostenibilità.

In secondo luogo, con il presente messaggio di modifica di legge non vi è alcuna garanzia che le opzioni alternative alla caccia siano esaurite, come imporrebbe il rispetto dell'iniziativa popolare citata, mentre invece si apre un ampio margine di indeterminazione<sup>6</sup>.

Così appare ormai certo (ma sarà difficile fornire le prove) che l'apertura della caccia, se approvata, avrà come conseguenza diretta la diminuzione della pressione affidata ai guardiacampicoltura sui capi che creano danni ai vigneti, dall'altra parte non vi è alcuna garanzia che l'amministrazione cantonale neghi le autorizzazioni a nuovi vigneti in aree a rischio, secondo l'esigenza citata dal rapporto del biologo Maddalena ed espressamente confermata dal Messaggio<sup>7</sup>.

Ma v'è di peggio: la disponibilità della Commissione consultiva per la protezione della fauna e la pianificazione della caccia per il Mendrisiotto, il Circolo del Ceresio e il Monte Caprino che accetta una riapertura a determinate condizioni viene strapazzata. Infatti queste condizioni, frutto di compromesso, sono rispettate in modo insufficiente e addirittura col rischio di mancare lo scopo dichiarato, quello di ridurre i danni dei cervi.

Teniamo a ricordare che anche l'istituzione di questa commissione consultiva è stata voluta dalla Commissione della legislazione prima e dal Gran Consiglio poi, proprio per promuovere proposte il più possibile condivise da tutti gli ambienti coinvolti.

---

<sup>2</sup>Vedi Sissi Gandolla e Tiziano Maddalena, *Progetto di gestione della fauna sul monte San Giorgio*, novembre 2014 (rapporto Maddalena), cap. 5, p. 18.

<sup>3</sup>Vedi rapporto Maddalena, cap. 4, p. 16 ultima riga.

<sup>4</sup>Vedi rapporto Maddalena, cap. 4, p. 17 in alto.

<sup>5</sup>Art. 4 cpv.1 e cpv. 2 della Legge cantonale sulla caccia.

<sup>6</sup>Vedi messaggio governativo 4 febbraio 2015 n. 7044, ultimo paragrafo del cap. III, p. 7.

<sup>7</sup>Vedi M7044, cap. III, p. 6 a metà.

Riteniamo grave che la misura centrale voluta dal rapporto Maddalena, ossia l'istituzione di una riserva di caccia **integrale** con una valorizzazione dell'habitat al suo interno (creazione di radure ecc.) per favorire la permanenza dei cervi in uno spazio nel quale non creino danni all'agricoltura, sia stravolta nei suoi intenti.

Punto primo: la bandita non è per nulla integrale come il messaggio, a torto, lascia intendere a pagina 19 (con l'eccezione del cinghiale), bensì limitata al solo cervo come mostra un esame preciso del decreto sulle bandite di caccia 2015-2020 del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2015<sup>8</sup>.

Dunque se il Consiglio di Stato propone l'apertura della caccia al cervo alle condizioni da lui stesso menzionate nel messaggio, deve forzatamente esplicitare la sua decisione di voler rettificare il decreto sulle bandite e trasformare la **bandita n. 6 "San Giorgio" per il cervo a bandita a tutte le specie cacciabili**, come dice esplicitamente il messaggio a pagina 19. Una tale modifica è necessaria poiché i cervi non possono distinguere il disturbo dei rumori degli spari rivolti contro individui della propria specie rispetto a quelli indirizzati ai cinghiali (possibili per circa sei mesi all'anno!). Quindi lo scopo di creare uno spazio tranquillo per contenere i cervi si rivela illusorio se la bandita è limitata al cervo. Sull'eccezione relativa al cinghiale, che il Consiglio di Stato propone a condizioni ben definite, si può discutere, ma le condizioni devono, ovviamente, essere integrate esplicitamente nelle norme specifiche sulla bandita (oggi non lo sono<sup>9</sup>) e non intaccare la funzionalità della bandita per il cervo.

Punto secondo: una modifica del decreto sulle riserve si impone anche per rettificare la sua estensione insufficiente. Il problema non sta tanto nell'estensione esatta (la differenza è solo del 18%; si veda oltre) quanto nelle funzioni che la riserva è chiamata a garantire per essere sufficientemente attrattiva per i cervi e per tenerli lontani dai vigneti. Nel perimetro proposto dal messaggio<sup>10</sup>, ossia quello varato col decreto che entra in vigore il 1° agosto sussidiariamente a questa modifica di legge (347 ettari)<sup>11</sup>, la val Porina, dove i cervi fanno il bramito (essenziale per i processi d'accoppiamento), come pure i corsi d'acqua permanenti (essenziali per l'abbeverata) mancano.

Questi luoghi, invece, erano contenuti nel perimetro di 422 ettari proposto da Tiziano Maddalena<sup>12</sup> specificamente per risolvere i problemi (riduzione dei danni alle colture) che il Consiglio di Stato vuole affrontare con il suo messaggio. È peraltro interessante notare che nel Rapporto esplicativo sulle bandite<sup>13</sup>, in riferimento a quella del San Giorgio il Consiglio di Stato così si esprime: «... **concordando con la proposta di bandita formulata nello studio** [rapporto Maddalena], *viene istituita la presente bandita per il cervo...*»<sup>14</sup> (messa in evidenza nostra).

Di conseguenza, se a dispetto delle legittime perplessità si vuole abrogare l'articolo 22 cpv. 4 della legge, si deve assolutamente includere la realizzazione coerente delle misure proposte dal Consiglio di Stato di cui chiediamo quindi la disponibilità a rivedere la normativa e il perimetro della bandita 2015-2002 del monte San Giorgio (n. 6 nel decreto

---

<sup>8</sup>Vedi FU 17/2015 del 3.3.2015, p. 1893.

<sup>9</sup>Vedi Rapporto esplicativo sulle bandite

([http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/caccia/bandite\\_caccia/Revisione\\_decreto\\_bandite\\_caccia\\_16022015.pdf](http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/caccia/bandite_caccia/Revisione_decreto_bandite_caccia_16022015.pdf)), p. 4.

<sup>10</sup>Vedi M7044, p. 8.

<sup>11</sup>Vedi: [http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/caccia/bandite\\_caccia/schede/6\\_San\\_Giorgio.pdf](http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/caccia/bandite_caccia/schede/6_San_Giorgio.pdf).

<sup>12</sup>Vedi rapporto Maddalena, p. 20.

<sup>13</sup>Vedi: [http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/caccia/bandite\\_caccia/Revisione\\_decreto\\_bandite\\_caccia\\_16022015.pdf](http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/caccia/bandite_caccia/Revisione_decreto_bandite_caccia_16022015.pdf).

<sup>14</sup>Vedi rapporto citato, p. 4.

sull'istituzione delle bandite) nel senso indicato nel presente rapporto quale soluzione minima di compromesso.

Chiediamo inoltre al Consiglio di Stato, come auspicato dal rapporto Maddalena e quale misura anch'essa volta a una riduzione dei danni all'agricoltura e al bosco, di impegnarsi a far sì che in questa bandita siano creati habitat dove i cervi possono trovare cibo lontano dalle aree coltivate.

## II. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni espresse, la minoranza della Commissione della legislazione chiede al Consiglio di Stato, **parallelamente** all'abrogazione dell'art. 22 cpv. 4 della Legge cantonale sulla caccia, di:

1. effettuare un numero maggiore di censimenti della popolazione dei cervi sul monte San Giorgio per avere una visione chiara della situazione;
2. modificare al più presto il decreto sulle bandite di caccia 2015-2020 inserendo una bandita di caccia **totale** sulla sommità del Monte San Giorgio, prevedendo eventualmente punti concordati per la caccia al cinghiale;
3. modificare al più presto il decreto sulle bandite di caccia 2015-2020 riprendendo il più possibile i perimetri proposti dal rapporto Maddalena, soprattutto per quanto riguarda la **val Serrata** e la **val Porina**;
4. continuare con i prelievi dei capi viziosi attraverso la guardiacampicoltura, misura che negli ultimi anni ha sensibilmente ridotto i danni alle coltivazioni.

Per la minoranza 1 della Commissione della legislazione:

Ivo Durisch, relatore

Ducry

### Allegati:

- Proposta di bandita di caccia sul monte San Giorgio (figura 11 a p. 20 del rapporto Maddalena allegato al M7044 del 4.2.2015)
- Bandita di caccia al cervo 6: San Giorgio, in *Bandite di caccia 2015-2020*, FU 17/2015 del 3.3.2015, p. 1893 (elaborazione grafica a c. dell'Amministrazione cantonale)

## Allegato 1

Proposta di bandita di caccia sul monte San Giorgio (figura 11 a p. 20 del rapporto Maddalena allegato al M7044 del 4.2.2015)

Gestione fauna Monte San Giorgio





Figura 11: Proposta di delimitazione della bandita di caccia in caso di riapertura della caccia al cervo

## Allegato 2

Bandita di caccia al cervo 6: San Giorgio, in *Bandite di caccia 2015-2020*, FU 17/2015 del 3.3.2015, p. 1893

### 6 San Giorgio

Bandita di caccia al cervo



© 2014 swisstopo (5704001842)

Repubblica e Cantone Ticino